

CALL FOR PAPERS “Affettività e carcere: un binomio (im)possibile?” - iniziativa promossa da Giurisprudenza penale in collaborazione con Antigone.

Avv. Guido Stampanoni Bassi
Avv. Lucilla Amerio
Avv. Veronica Manca

La rivista Giurisprudenza Penale, Sezione “Diritto Penitenziario”, coordinata dagli avv.ti Lucilla Amerio e Veronica Manca, con il supporto del Direttore Editoriale, avv. Guido Stampanoni Bassi, segnala, tra le attività interne alla Sezione, un’interessante iniziativa, in collaborazione con Antigone (Associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale) e con l’avallo dell’on.le Rita Bernardini dalla Presidenza del Partito Radicale, avente ad oggetto il tema interdisciplinare dell’affettività in carcere.

All’indomani del mancato esame da parte delle Commissioni Speciali del Parlamento dello schema di decreto sulla riforma dell’Ordinamento penitenziario, s’impone, infatti, una riflessione sul binomio “libertà-dignità” anche (e soprattutto) all’interno della realtà carceraria, ove il rispetto del detenuto e, in particolare, la tutela della sua sfera affettiva, sono destinate ad assumere una rilevanza viepiù cogente.

Sul punto, del resto, è sufficiente porre mente alle proposte presentate dal *Tavolo 6-Mondo degli affetti e territorializzazione della pena* degli Stati generali dell’esecuzione penale e dalle Commissioni ministeriali della riforma penitenziaria, attualmente al vaglio delle Camere.

A fronte di un contesto storico-politico estremamente confuso, appare per contro evidente come la dimensione familiare nella realtà carceraria, pur se garantita a livello normativo (si pensi, a d esempio, agli artt. 1, co. 6, 15, 28 e 45 O.P.) incontri ancora innumerevoli ostacoli, applicativi e fattuali.

Scopo dell’iniziativa promossa dalla Sezione “Diritto Penitenziario” di Giurisprudenza Penale è, pertanto, quello di raccogliere i migliori contributi sul tema, onde poter pervenire ad una ricostruzione della materia, anche in chiave *de jure condendo*, mediante l’analisi della stessa, sotto il profilo giuridico, ma anche sociologico, psicologico e criminologico.

Gli autori interessati dovranno procedere all’invio, entro il 5 luglio 2018, di un *abstract* di massimo 2000 caratteri, da trasmettere, indifferentemente, alle due responsabili della sezione “Diritto penitenziario” di Giurisprudenza Penale, avv.ti Lucilla Amerio o Veronica Manca:

- lucilla.amerio@giurisprudenzapenale.com
- veronicamanca@giurisprudenzapenale.com

Gli *abstracts* pervenuti con le modalità e nel termine indicati verranno sottoposti alla valutazione di un Comitato Scientifico, con posto da autore volti esponenti del mondo dell’Avvocatura, della Magistratura e dell’Università, onde garantire una sinergia di vedute, e, conseguentemente, il giusto approfondimento di un tema che, per sua natura, appare particolarmente complesso e delicato.

Gli Autori degli *abstracts* selezionati dovranno, successivamente, predisporre i propri contributi e trasmetterli entro il 30 settembre 2018 per la creazione di un fascicolo monotematico di approfondimento che verrà pubblicato in autunno sulla rivista Giurisprudenza Penale.

Nell’auspicare una partecipazione ampia e costruttiva, si rinvia al sito della Rivista per ogni ulteriore informazione:

<http://www.giurisprudenzapenale.com/2018/05/13/affettivita-e-carcere-un-binomio-impossibile-call-for-papers/>

CALL FOR PAPERS

Affettività e carcere: un binomio (im)possibile?



Giurisprudenza Penale, Sezione “Diritto Penitenziario”, in collaborazione con Antigone (Associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale), è lieta di annunciare un’iniziativa diretta a selezionare i migliori contributi sul tema interdisciplinare dell’affettività in carcere per dare vita ad un fascicolo monotematico di approfondimento che verrà pubblicato in autunno all’interno della nostra Rivista.

Lo statuto costituzionale dell’esecuzione penitenziaria, ben espresso dalle norme di cui agli artt. 2, 3, 25, 27, co. 3 Cost., impone che al centro del rapporto detenuto-Stato si collochi l’individuo: ai sensi, infatti, dell’art. 1 O.P. si specifica che *“il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona”*.

In altri termini, citando testualmente le parole del Presidente della Corte costituzionale, Gaetano Silvestri (in carica dal 29 settembre 2013 al 28 giugno 2014) *“dignità e persona coincidono: eliminare o comprimere la dignità di un soggetto significa togliere o attenuare la sua qualità di persona. Ciò non è consentito a nessuno e per nessun motivo”*.

Il valore supremo – logico ed ontologico – incardinato nella Costituzione e richiamato in apertura dell’ordinamento penitenziario è rappresentato, infatti, dal binomio “libertà-dignità”, che pervade la Costituzione e tutto l’ordinamento italiano: gli artt. 2 e 3 della Costituzione sono, quindi, *«espressione di valori metagiuridici, legati alla solidarietà e alla dignità della persona umana, vere e proprie “ancore normative” dei diritti inviolabili riconosciuti all’individuo in quanto tale, a prescindere da qualsiasi connotazione soggettiva o, in questo caso, da ogni valutazione della sua condotta»*.

Che la dimensione affettiva sia parte integrante del rispetto della dignità della persona detenuta, del resto, è evidenziato anche dallo stesso ordinamento penitenziario, il quale, in numerose disposizioni, richiama la centralità della sfera affettiva del detenuto e chiarisce come il mantenimento dei rapporti con la famiglia all'esterno possa rappresentare un elemento positivo di valutazione all'interno del percorso trattamentale: i legami familiari, infatti, sono un parametro su cui modellare il processo di individualizzazione (a prescindere, peraltro, da ogni valutazione di tipo premiale).

La rilevanza della dimensione familiare è, ad esempio, segnalata dall'art. 1, co. 6 O.P., a mente del quale: *“Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti”*. Ancora più chiare sono poi le disposizioni di cui agli artt. 15 e 28 O.P., rubricate *“Elementi del trattamento”* e *“Rapporti con la famiglia”* o ancora l'art. 45 O.P., il quale prescrive la necessità che *“il trattamento dei detenuti e degli internati sia integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie. Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale [...]”*.

Se, quindi, a livello di principio, le disposizioni dell'ordinamento penitenziario sembrano non precludere la piena attuazione della dimensione affettiva, numerosi sono gli ostacoli normativi, applicativi e fattuali che impediscono, in sostanza, una completa fruizione della sfera affettiva da parte del detenuto (in carcere) e dei familiari (all'esterno): basta pensare al controllo a vista da parte della polizia penitenziaria, al disagio che accompagna il familiare all'atto di ingresso in carcere, al contrapposto sentimento di fallimento misto a vergogna in cui vive perennemente il detenuto al momento del contatto con la propria famiglia, alla necessità di ripristinare una normalità negata dalla *“anormalità”* della detenzione, che spesso conduce – sul versante della sessualità – all'autoerotismo (fisico o virtuale), all'omosessualità indotta, ovvero alla completa rinuncia e privazione del contatto fisico (non sconosciuti alla prassi sono, infatti, i c.d. *“matrimoni bianchi”*, celebrati e non consumati).

Ad oggi, l'unica possibilità di vivere la propria affettività è data dalla concessione del permesso premio di cui all'art. 30 O.P. in stato di libertà, il quale, comunque risulta essere uno strumento trattamentale che può essere concesso solo se sussistono i requisiti soggettivi (l'assenza di pericolosità e la buona condotta) e oggettivi connessi al *quantum* di pena espiato.

Di fatto, quindi, anche se, sul piano dei principi generali informanti l'esecuzione penitenziaria, si asserisce che la dimensione affettiva prescinda dai meccanismi premiali, perché è insita nel processo di individualizzazione della pena e del trattamento penitenziario, in sostanza, la possibilità di esercizio della stessa finisce per essere subordinata alla valutazione positiva della buona condotta intramuraria.

Su queste premesse, si ritiene di centrale importanza – anche in ragione delle proposte presentate dal *Tavolo 6-Mondo degli affetti e territorializzazione della pena* degli Stati generali dell'esecuzione penale e delle Commissioni ministeriali della riforma penitenziaria attualmente al vaglio delle Camere – che gli esperti tornino a pronunciarsi su un tema così fondamentale.

I contributi potranno avere ad oggetto una di queste aree tematiche, oppure, affrontare anche più punti, sempre in un'ottica – che verrà privilegiata – interdisciplinare, critica e costruttiva verso prospettive di riforma.

I settori qui elencati, quindi, possono considerarsi meramente esemplificativi:

PROFILI GIURIDICI

Gli strumenti normativi di accesso al mondo dell'affettività extramuraria:

- I permessi premio;
- I permessi di necessità;
- Le licenze;
- Le misure alternative;
- Prospettive comparate: soluzioni di altri Paesi europei;
- Per le prospettive extramurarie;
- Per le prospettive intramurarie.

APPROFONDIMENTI

Donne straniere e carcere: la detenzione al femminile

- Il rapporto genitoriale;
- La maternità;
- Il rapporto con il corpo.

PROFILI SOCIOLOGICI – PSICOLOGICI

Dalla dimensione dell'affettività alla sessualità:

- Il rapporto con il proprio corpo, gli altri detenuti: dall'isolamento, alla privazione totale, alla omosessualità indotta;
- Indagini empiriche su realtà territoriali: il supporto della psicologia;
- Indagini sociologiche;
- Il profilo criminologico della devianza sessuale: la percezione della sessualità da parte dei *sex offenders*.

Gli autori interessati dovranno procedere all'invio di un *abstract* di max 2000 caratteri, redatto in word, con caratteri Times New Roman, n. 12, e note, n. 10, corredato di un titolo.

L'*abstract* – che dovrà essere accompagnato da un curriculum personale dell'autore – potrà essere inviato, indifferentemente, alle due responsabili della sezione “Diritto penitenziario” di Giurisprudenza Penale, avv. ti Lucilla Amerio o Veronica Manca, da contattare ai seguenti indirizzi email:

- [**lucilla.amerio@giurisprudenzapenale.com**](mailto:lucilla.amerio@giurisprudenzapenale.com)
- [**veronica.manca@giurisprudenzapenale.com**](mailto:veronica.manca@giurisprudenzapenale.com)

I migliori *abstract* verranno selezionati al fine della pubblicazione sulla rivista Giurisprudenza Penale del contributo che farà parte di un fascicolo monotematico di approfondimento.

La selezione avverrà in forma anonima da parte di un Comitato scientifico così costituito:

- Rita Bernardini, Coordinatrice Presidenza Partito Radicale. Nonviolento Transnazionale e Transpartito;
- Dott. Roberto Bezzi, Capo Area Educativa, Casa circondariale di Bollate, Milano;
- Prof. Pasquale Bronzo, Università Sapienza di Roma;
- Avv. Federico Cappelletti, Foro di Venezia;
- Dott. Fabio Fiorentin, Magistrato di Sorveglianza di Udine;
- Prof. Davide Galliani, Università degli Studi di Milano;
- Prof. Patrizio Gonnella, Presidente di Antigone;
- Prof. Ugo Morelli, Università degli Studi di Bergamo;
- Avv. Michele Passione, Foro di Firenze.

Deadline *abstract*: 5 luglio 2018;

Pubblicazione esiti (con contatto email): 30 luglio 2018;

Invio contributi: 30 settembre 2018;

Pubblicazione del fascicolo: novembre 2018;

Restituzione dei risultati e presentazione documento: fine anno, data e luogo da definirsi.